

CCLV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

VENERDÌ 20 GENNAIO 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

INDICE

	Pag.
Dimissioni del consigliere Crespellani:	
PRESIDENTE	4963
BROTZU, Presidente della Giunta	4963
Disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1952, numero 16». (82) (Continuazione della discussione e approvazione):	
DEL RIO	4964-4967
PRESIDENTE	4964-4966-4967-4969-4971
SOGGIU PIERO	4964-4967-4968-4969
MURETTI	4966
PREVOSTO	4967
PISANO, relatore	4967
DERIU, Assessore al lavoro e artigianato	4968-4970-4971
MILIA	4970-4971
MANCA	4970
COVACIVICH	4970
(Votazione segreta)	4972
(Risultato della votazione)	4972
Interrogazioni (Svolgimento):	
IBBA	4961
PRESIDENTE	4961
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	4962-4963
MILIA	4962
SPANO	4963

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima è dell'onorevole Ibba all'Assessore al lavoro.

IBBA (P.C.I.). Onorevole Presidente, vorrei pregarla, se l'Assessore non ha difficoltà, di voler abbinare lo svolgimento di questa interrogazione con lo svolgimento della interpellanza numero 83.

PRESIDENTE. In tal caso, onorevole Ibba, questa interrogazione verrà svolta questo pomeriggio all'inizio della seduta.

Segue un'interrogazione dell'onorevole Milia all'Assessore all'agricoltura. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Per sapere quale azione intenda svolgere presso il Governo centrale per porre fine all'operato arbitrario ed illegale, seguito fino ad oggi dall'E.T.F.A.S., nell'assegnazione e nella non assegnazione di terreni espropriati, con particolare riferimento ai terreni posti in agro di Olmedo, espropriati alla ditta Sanna Gastoldi e dopo oltre tre anni non ancora assegnati ai numerosi contadini di quel Comune, privi di pane e di lavoro, nonostante i ripetuti ordini del giorno dei Comuni interessati, del Consiglio regionale e delle Autorità tutte della Sardegna. La presente interrogazione ha carattere di massima urgenza». (467)

La seduta è aperta alle ore 10 e 45.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. Sono state chieste all'E.T.F.A.S. notizie in merito all'assegnazione dei terreni espropriati alla ditta Giovanni Antonio Gastoldi di Olmedo, e l'E.T.F.A.S. ha comunicato che questi terreni, per una superficie di 387 ettari, sono stati assegnati a 90 assegnatari, con contratto definitivo di vendita, in data 23 maggio 1955.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Milia per dichiarare se è soddisfatto.

MILIA (P.N.M.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole Assessore all'agricoltura, perchè devo constatare che anche questa volta l'E.T.F.A.S. ha seguito il suo vecchio sistema di fare e disfare a suo piacimento, ed ha fornito la risposta che più gli tornava utile.

La laconica risposta fornita all'onorevole Assessore, e dall'onorevole Assessore or ora comunicata al Consiglio, non risponde, come al solito, a verità e ad esattezza. Ormai siamo abituati a questo modo di comportarsi dell'E.T.F.A.S., modo che si estrinseca di solito con l'invio di lettere e circolari che non dicono la verità e con le quali si cerca di ingannare non solo il popolo sardo — dopo tutto, molti dei funzionari dell'Ente non sono sardi e potrebbero infischiarci del popolo sardo —, ma perfino il Ministro Medici. Gli onorevoli colleghi ricorderanno certamente, infatti, che lo stesso Ministro Medici affermò, per errate informazioni dell'E.T.F.A.S., che i terreni espropriati a Monte Minerva avevano un'estensione di 1000 ettari, mentre avevano un'estensione di 1929 ettari.

La risposta fornita dall'E.T.F.A.S. in merito alla mia interrogazione è tale che non può soddisfare non solo l'interrogante, ma neppure l'onorevole Assessore. In essa, infatti, si afferma che 387 ettari relativi alla proprietà da me citata sarebbero già stati assegnati agli agricoltori di Olmedo e di Villanova. L'onorevole Assessore deve tener presente che, come ho lamen-

tato nella mia interrogazione, per tre anni tali terreni non solo non sono stati assegnati, ma neppure coltivati. Anche ammesso che quei 387 ettari siano stati realmente assegnati — ma ne dubito, perchè non credo a quanto l'E.T.F.A.S. afferma nelle sue lettere —, mi permetto di ricordare che i terreni espropriati alla ditta Gastoldi hanno un'estensione complessiva di 526 ettari e 74 are. Anche se i dati citati dal professor Pampaloni dovessero essere esatti, 150 ettari dei terreni espropriati alla ditta Gastoldi — non mi riferisco affatto ai 1929 ettari di Monte Minerva — non sono stati ancora, dopo oltre quattro anni e mezzo, assegnati.

Questo comportamento dell'E.T.F.A.S., onorevole Assessore, continua e non accenna a cambiare, e costituisce una vergogna per la Sardegna e per la Regione Sarda, perchè non vi è alcuna giustificazione per un simile comportamento illegale ed arbitrario, che porta conseguenze ben più gravi della perdita di migliaia di quintali di grano, dovuta anch'essa all'attività illegale ed arbitraria dell'E.T.F.A.S. Io, quindi, non posso in alcun modo dichiararmi soddisfatto della risposta fornita alla mia interrogazione, tramite l'onorevole Assessore, dall'E.T.F.A.S.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione dell'onorevole Spano all'Assessore all'agricoltura. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Per sapere se non intenda predisporre opportuni provvedimenti legislativi, da sottoporre alla approvazione dell'onorevole Consiglio, per regolamentare, sulla base della competenza riconosciuta alla Regione in fatto di polizia rurale dallo Statuto speciale, la vasta e complessa materia della sicurezza delle campagne con la riforma della legge istitutiva delle compagnie barracellari. Detta legge, essendo ormai superata, non risponde più alle esigenze e alle necessità dei nostri Comuni rurali, essendo, in moltissime zone della Sardegna, radicalmente mutate le condizioni dell'agricoltura, per cui troppo spesso il funzionamento delle compagnie

barracellari, così come è oggi configurato, si risolve nella imposizione di gravosi quanto inutili balzelli sulle attività agro-pastorali, a beneficio di poche persone che riducono l'incarico di dirigente delle compagnie barracellari ad una professione dalla quale cercano di trarre il maggior lucro possibile. Per quanto sopra, l'interrogante, ritenendo urgente e non più differibile la regolamentazione della materia, chiede di essere informato sugli intendimenti da cui è in proposito animato l'onorevole Assessore». (154)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste. Il problema relativo ai limiti di competenza concernenti la polizia rurale è ancora allo studio da parte dell'Amministrazione regionale, che, in attesa di tali risultati, ha soprasseduto alla formulazione di un'apposita disciplina. Comunque, attualmente mancano le norme di attuazione per il passaggio del servizio dallo Stato all'Amministrazione regionale. Detto servizio è tuttora regolato dal Ministero dell'interno attraverso la Prefettura.

Si assicura, comunque, che l'Amministrazione regionale, data l'importanza del settore, farà di tutto per risolvere nel più breve tempo possibile il problema.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spano per dichiarare se è soddisfatto.

SPANO (D.C.). Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole Assessore, soprattutto perchè mi pare che in essa sia contenuto un impegno formale ad affrontare decisamente il problema e a portarne le conclusioni il più presto possibile in Consiglio. Io mi auguro che questo studio venga condotto al più presto e che possa portare a delle conclusioni accettabili, perchè l'aspettativa dei Comuni rurali per questa riforma è molto grande, in quanto il sistema con il quale attualmente funzionano le compagnie barracellari presenta molti inconvenienti.

Quindi, mi permetto ancora di insistere perchè l'onorevole Assessore voglia far procedere

il più sollecitamente possibile questi studi.

Dimissioni del consigliere Crespellani.

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto dall'onorevole Luigi Crespellani la seguente lettera: «Onorevole Presidente, in data odierna ho assunto le funzioni della carica di Presidente del Credito Industriale Sardo con sede in Cagliari. La carica, oltre che per disposizione dello statuto dell'Ente, è incompatibile con il mandato di consigliere regionale per le disposizioni della legge regionale 22 aprile 1955, numero 9. In ottemperanza, pertanto, alle richiamate disposizioni, presento le mie dimissioni dalla carica di consigliere regionale.

Prego la signoria vostra onorevole di voler gradire il mio deferente e cordiale saluto e rendersi interprete presso tutto l'onorevole Consiglio dei miei sentimenti di affettuosa simpatia nel ricordo del comune lavoro compiuto e nell'auspicio delle maggiori fortune della Sardegna autonoma. Con ossequio. Luigi Crespellani».

Ritengo di essere interprete dei sentimenti unanimi del Consiglio nel porgere, anzi nel riconfermare all'onorevole Luigi Crespellani, nel momento in cui lascia il Consiglio per assumere altra carica, tutta la nostra simpatia ed il nostro affetto e, nel contempo, il nostro rammarico. Indubbiamente, il suo allontanamento dal Consiglio priva quest'Assemblea di un uomo che ha dato all'autonomia, anzitutto come primo Presidente della Regione Sarda, ed in secondo luogo come Presidente della prima Commissione legislativa, un apporto efficace ed apprezzato.

Poichè nessuno domanda di parlare, prego l'onorevole Presidente della giunta delle elezioni di voler provvedere alla sollecita convocazione della giunta stessa per i provvedimenti di competenza.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. A nome della Giunta, ritengo doveroso associarmi alle parole che il Presidente del Consiglio ha rivolto all'onorevole Crespellani nel momento in cui egli lascia quest'Assemblea. L'opera svolta da questo nostro collega sia come consi-

II LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

20 GENNAIO 1956

gliere, ma soprattutto come Presidente della Giunta durante tutta la prima legislatura, e durante una parte di questa legislatura, rimane a dimostrare il suo alto valore e a dimostrare che egli è uno dei più degni figli della nostra terra.

Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 25 giugno, 1952, numero 16». (82)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1952, numero 16».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Rio, Presidente della sesta Commissione, per riferire sull'esame condotto dalla Commissione sugli emendamenti presentati.

DEL RIO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sesta Commissione, nella seduta di ieri mattina, ha preso in esame gli emendamenti, presentati dal collega onorevole Pisano e da me, al disegno di legge che stiamo discutendo, e li ha approvati integralmente. Anche l'onorevole Borghero ha presentato un emendamento all'articolo 1 del nuovo progetto di legge che è scaturito dagli emendamenti presentati dall'onorevole Pisano e da me. L'onorevole Borghero, però, ha ritirato il proprio emendamento, convincendosi della improponibilità sostanziale di esso, in quanto con esso si volevano apportare delle modifiche, non al nostro emendamento aggiuntivo, ma proprio alla prima parte della legge, che non era stata emendata. E' vero che formalmente noi ci troviamo in presenza di un nuovo progetto di legge ripartito in quattro articoli, ma è anche vero che sostanzialmente il disegno di legge resta quello di prima, con l'aggiunta soltanto di un emendamento che riguarda la concessione all'Assessorato della autorizzazione ad effettuare spese per pubblicazioni di propaganda sia cinematografica, sia fotografica, in Italia e all'estero.

L'onorevole Borghero si è convinto della opportunità di non insistere su emendamenti che avrebbero modificato una legge regionale già in vigore. Dopo che l'onorevole Borghero ha ritirato il suo emendamento, la Commissione ha

proceduto, alla unanimità, all'approvazione degli emendamenti presentati dall'onorevole Pisano e da me. A me non resta, come Presidente della sesta Commissione, che raccomandare ancora una volta al Consiglio l'approvazione del nuovo disegno di legge così come risulta dopo le modifiche apportate.

PRESIDENTE. Posto che la sesta Commissione ha approvato integralmente gli emendamenti sostitutivi Pisano - Del Rio, la discussione e la votazione avverranno, quindi, su questi emendamenti, che costituiscono ora il testo ufficiale proposto dalla Commissione.

Comunico che sono pervenuti altri due emendamenti a firma Soggiu Piero - Melis. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Articolo 2 — emendamento sostitutivo del primo comma: L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad artigiani, a cooperative artigiane, ad enti ed altre organizzazioni che esplicino attività di produzione artigianale, contributi nella misura del 50 per cento della spesa occorrente per la esecuzione, trasformazione e miglioramento di impianti atti al perfezionamento tecnico-commerciale od artistico dei prodotti artigiani». Emendamento aggiuntivo al secondo comma: «Dopo la parola "contributi" e prima delle parole "a quegli enti" aggiungere: "nella stessa misura del 50 per cento"».

PRESIDENTE. L'onorevole Soggiu Piero ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). I due emendamenti che abbiamo presentato non hanno bisogno in realtà di alcuna illustrazione. Essi sono dettati dalla constatazione che il testo — sia quello proposto dalla Giunta, sia quello modificato dalla Commissione — è troppo vago, e ciò, come dimostra l'esperienza del passato, si rivela pericoloso, perchè in materia di concessione di contributi, quando la Corte dei Conti ricerca se ricorrono nel caso concreto tutti gli ele-

II LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

20 GENNAIO 1956

menti indicati nella legge, una formulazione troppo vaga, che sembra dapprima offrire una maggiore libertà d'azione e quindi un più largo campo di applicazione della legge, si rivela poi come un ostacolo.

La legge, inoltre, deve offrire quel minimo di certezza che valga a tranquillizzare chi vuol godere dei benefici previsti dalla legge stessa. Ora, nel testo proposto dalla Giunta si dice: «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad artigiani, cooperative artigiane o ad altri enti ed altre organizzazioni che esplicino comunque attività di produzione artigianale, contributi diretti a conseguire lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività stessa», e nel testo della Commissione si dice: «l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad artigiani, a cooperative artigiane, ad enti ed altre organizzazioni che operino comunque in favore dell'artigianato, contributi diretti a conseguire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane nell'Isola». Si tratta, come si vede, di espressioni estremamente vaghe e generiche, in base alle quali non si riesce a capire quando il contributo possa o debba essere concesso (e quando, invece, non possa essere concesso) e in quale misura.

Io mi permetto di osservare che un altro errore, che si commette frequentemente quando si preparano testi legislativi di questa natura, è quello di ritenere che tutto sia salvo quando, invece di stabilire con la legge un diritto assoluto, si stabilisce una facoltà. In materia di pubblica amministrazione, anche quando la legge usa il termine «può», chiunque operi con responsabilità e con coscienza, sa che quel «può» diventa «deve», quando ricorrano certe determinate condizioni, chè non si può ammettere che vengano effettuate discriminazioni per un richiedente rispetto ad un altro richiedente. Quindi, anche se la legge stabilisce una facoltà, invece di un obbligo, non è vero che l'Amministrazione sia maggiormente libera, perchè, in pratica, la facoltà, se ricorrono gli estremi voluti dalla legge, deve per ragioni di pubblica moralità, se non per altro, diventare un obbligo.

Dunque, è necessario, proprio per questo, es-

sere più precisi sia nello stabilire le condizioni che debbono ricorrere perchè il contributo possa essere concesso, sia nello stabilire la misura del contributo stesso. Altra volta io da questi banchi ho sostenuto, per esempio, che non è buona prassi quella di stabilire con una legge che possono venir concessi «contributi nella misura non superiore a...»; perchè anche questa formula apre la via a pericolose discriminazioni. E' preferibile che si riduca la misura del contributo, ma che si stabilisca con certezza che, ricorrendo quelle determinate condizioni, il contributo deve essere sempre concesso in una data misura. E questa è la ragione per cui nel nostro emendamento noi, cercando di precisare i limiti entro i quali i contributi devono essere concessi, diciamo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in misura fissa, che abbiamo creduto stabilire nel 50 per cento della spesa, in armonia con provvedimenti similari. Un contributo a fondo perduto del 50 per cento, per esempio, è accordato alle cooperative di produttori — pastori e agricoltori — e mi pare che, con senso di equilibrio e di giustizia, un contributo della stessa misura debba essere accordato agli artigiani, i quali trarranno, senza dubbio, maggiore beneficio da questa certezza. Se la legge verrà approvata così come è stata proposta, coloro che ne dovranno beneficiare saranno sempre nel dubbio di poter ottenere i contributi, o, quanto meno, saranno nel dubbio sulla misura dei contributi stessi, mentre, se il Consiglio approverà la formula che noi abbiamo proposto, essi avranno la sicurezza di ottenere il contributo in quella determinata misura.

Voglio ancora osservare che, sotto un certo punto di vista, il testo adottato dalla Commissione peggiora il testo proposto dalla Giunta, perchè il testo della Giunta, pur lasciando nel vago la misura del contributo e gli scopi, le opere e le attività per cui il contributo poteva essere concesso, aveva il vantaggio di specificare, per lo meno, che il contributo andava concesso ad enti, ad artigiani, a cooperative o ad altri enti esplicitanti una attività di produzione artigianale. Il testo della Commissione, invece, usa questa espressione ancora più ambigua:

«che operino comunque in favore dell'artigianato». Onorevoli colleghi, basta leggere questo testo per rendersi conto della sua scarsa serietà. Non vi nascondiamo che esso apre la via ad una infinità di sospetti, anche se tali sospetti possono essere ingiusti. Il testo, inoltre, non indica neppure quali attività possono essere considerate in favore dell'artigianato e come tali suscettibili di finanziamento. Non c'è ragione alcuna per indicare queste attività nel primo comma dell'articolo 2, perchè le attività di carattere generico o di istruzione sono già contemplate nell'articolo precedente. Quindi, giustamente il testo della Giunta restringeva il contributo previsto nel primo comma dell'articolo unico — adesso è previsto nel primo comma dell'articolo 2 — a coloro che svolgono una attività di produzione. Era, questo, il solo modo di precisare e di armonizzare il primo comma dell'attuale articolo 2 con le disposizioni contenute nello stesso comma e negli articoli successivi.

Per altro verso, il testo della Commissione complica enormemente gli accertamenti delle condizioni che consentono di poter ottenere il contributo.

Infatti, quando si parla di «contributi diretti a conseguire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane dell'Isola», si esce dal campo della iniziativa singola e del fine che la singola impresa o il singolo artigiano si propongono, anche se questo fine ha un riflesso di carattere generale, e si entra viceversa nel campo di una situazione generale, per cui, se io dovessi far parte della Corte dei Conti e mi si chiedesse di registrare i decreti di concessione dei contributi, obietterei che in nessun caso si può concedere il contributo se dall'opera per la quale il contributo è stato chiesto non consegue lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività artigiana — considerata come complesso — dell'Isola. In altri termini, se questa legge verrà approvata nel testo adottato e l'organo di controllo di legittimità compirà il suo dovere, tale legge non sarà mai applicata. E' per questa ragione che noi abbiamo creduto opportuno proporre i nostri due emendamenti.

MURETTI (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su quanto è stato detto dal collega onorevole Soggiu circa l'emendamento al primo comma dell'articolo 2, io dichiaro di consentire in parte, in quanto mi sembra che la dizione del primo comma dell'articolo 2, nel testo proposto dalla Commissione, non sia da accettarsi, e che meglio risponda allo scopo l'emendamento Soggiu. Ad esso, però, ritengo di non poter aderire per quanto riguarda la proposta di concedere i contributi nella misura del 50 per cento. L'onorevole Soggiu ha portato a sostegno di questa sua proposta ragioni indubbiamente ottime, sulle quali però non posso consentire, poichè è necessario lasciare all'organo esecutivo la possibilità di esercitare una certa discrezionalità nella concessione dei contributi.

A maggior ragione sono contrario all'emendamento Soggiu al secondo comma, perchè ritengo che in certi casi debba essere lasciata una certa discrezionalità non soltanto all'Assessorato, ma anche ad altri enti, quale, ad esempio, l'E.N.A.P.I. Anzi, in certi casi è opportuno che venga concesso addirittura un contributo che copra totalmente la spesa, cioè una sovvenzione *in toto*.

Quindi, mentre mi pare di poter concordare per una migliore stesura del primo comma dell'articolo 2, lasciando facoltà all'Assessore di erogare contributi fino alla misura del 75 per cento almeno, per l'emendamento Soggiu al secondo comma dichiaro che il mio Gruppo non è favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Muretti, se desidera si mettano in votazione le sue proposte di modifica, è necessario che ella presenti formali emendamenti.

MURETTI (P.N.M.). Signor Presidente, si tratta soltanto di modificare in sede di coordinamento la misura del contributo dal 50 al 75 per cento.

PRESIDENTE. Onorevole Muretti, tale mo-

II LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

20 GENNAIO 1956

difica non può essere apportata in sede di coordinamento. Se lei vuole che il Consiglio si pronunci sulle sue proposte, è necessario — ripeto — che ella presenti formali emendamenti.

PREVOSTO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREVOSTO (P.C.I.). Signor Presidente, noi siamo d'accordo sul primo emendamento sostitutivo presentato dagli onorevoli Soggiu e Melis, perchè tale emendamento precisa meglio sia l'intervento della Regione sia gli enti che dovrebbero beneficiare di questo intervento. La misura dell'intervento, però, ci sembra troppo limitata: secondo noi, nel primo emendamento sarebbe opportuno aumentare la misura del contributo dal 50 al 60 per cento.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). I presentatori non fanno obiezioni.

PREVOSTO (P.C.I.). Anche per il secondo emendamento proponiamo che la misura del contributo sia aumentata dal 50 al 60 per cento.

PRESIDENTE. Onorevole Prevosto, anche per lei vale l'invito rivolto all'onorevole Muretti: se vuole che il Consiglio si pronunzi sulle sue proposte, presenti formali emendamenti.

DEL RIO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL RIO (D.C.). Io vorrei fare osservare all'onorevole Soggiu, in via preliminare, ciò che ho già fatto osservare ieri all'onorevole Borghero: è vero che noi oggi ci troviamo di fronte ad un nuovo testo, direi quasi ad un nuovo progetto di legge, però, in effetti, noi abbiamo voluto emendare il precedente disegno di legge soltanto sotto un profilo formale, ripartendo il lunghissimo articolo unico del precedente disegno di legge in quattro articoli. Salvo qualche brevissima variazione, che considero di nessuna importanza, l'articolo 1, che l'emendamento

Soggiu- Melis vuole modificare, è una parte del disegno di legge originario che con il nuovo testo si voleva assolutamente modificare. Per evitare discussioni, sarei dell'avviso di lasciare l'articolo 1 così come risultava nel testo proposto dalla Giunta. Vorrei pregare l'onorevole Assessore di accettare un emendamento in questo senso, che fra poco io presenterò, al testo attualmente in discussione. Una volta tornati su questo punto al testo originario, mi pare che gli onorevoli Soggiu e Melis potrebbero convenire con noi sulla necessità di lasciare inalterato il testo stesso.

Agli onorevoli Soggiu e Melis voglio anche dire che non mi pare sia il caso, data la situazione esistente nel settore dell'artigianato, di voler imporre all'Amministrazione un limite alla concessione di contributi. In effetti, è avvenuto sempre questo: che non sono mai stati concessi contributi in misura superiore al 50 per cento della spesa che l'artigiano ha dovuto sostenere, anzi in più di un caso è stato concesso un contributo inferiore al 50 per cento. Quando un settore ha necessità di massicci interventi, porre una limitazione nella misura dei contributi mi pare che non torni a vantaggio delle categorie artigiane. La Giunta si sentirebbe più sicura e tranquilla perchè avrebbe un limite nella legge, ma ciò non tornerebbe a vantaggio delle categorie artigiane. Nel caso che venga accolta la mia proposta di adottare il testo originario del disegno di legge, vorrei pregare gli onorevoli Soggiu e Melis di ritirare i loro emendamenti.

PISANO (D.C.), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.), *relatore*. A me pare che l'emendamento proposto dagli onorevoli Soggiu e Melis tradisca il concetto fondamentale della legge, perchè esso porta una innovazione sostanziale. Inoltre, nell'emendamento proposto io leggo: «Contributi ad artigiani, a cooperative artigiane, ad enti ed altre organizzazioni che esplicino attività di produzione artigianale». Ora,

II LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

20 GENNAIO 1956

quali sono, onorevole Soggiu, le organizzazioni che esplicano attività di produzione artigianale? Evidentemente le cooperative.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Non soltanto esse.

PISANO (D.C.), *relatore*. Non vedo proprio quali altre organizzazioni di produzione vi possano essere, oltre le cooperative: e per le cooperative è già prevista la concessione di un contributo nel nostro emendamento.

Noi, col nostro emendamento, abbiamo inteso allargare effettivamente il campo di applicazione della legge, perchè non è detto che questi contributi servano esclusivamente per l'incremento e il perfezionamento della produzione artigianale. Se questo si volesse, noi potremmo fare a meno anche della espressione contenuta nell'emendamento dell'onorevole Soggiu, dato che — ripeto — il contributo alle cooperative è già previsto. Parlando di «contributi ad organizzazioni che operino comunque in favore dell'artigianato e di contributi diretti a conseguire lo sviluppo e il potenziamento delle attività artigiane», noi, nel nostro emendamento, intendiamo parlare non soltanto di produzione, ma anche di sviluppo e di potenziamento delle attività artigiane. E ciò si può ottenere, per esempio, curando l'apprendistato, l'istruzione professionale; e a me pare che le organizzazioni più indicate a curare non soltanto la istruzione professionale, ma anche l'orientamento della produzione, siano proprio le organizzazioni artigiane.

Quindi, io confermo l'emendamento che noi abbiamo proposto, perchè la preoccupazione che l'onorevole Soggiu esprime col suo emendamento è anche nostra, e noi la teniamo presente; però, col nostro emendamento, noi non solo non limitiamo il campo di applicazione della legge, ma anzi attribuiamo all'Amministrazione regionale maggiori possibilità di intervento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta su questi emendamenti?

DEFRIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigia-*

nato. Signor Presidente, onorevoli consiglieri, ho detto già l'altro ieri che la esigenza di modificare la legge che finora ha regolato questa materia è scaturita dall'applicazione della legge stessa. Tale esigenza è stata sentita e dalla Giunta della quale faceva parte l'onorevole Melis, e dalla Giunta attualmente in carica. Come ha detto il collega onorevole Del Rio, questa esigenza si è fatta sentire soprattutto in relazione alla possibilità per l'Amministrazione regionale di stipulare convenzioni con enti specializzati, in modo da poter affidare a questi la gestione di laboratori-scuola artigiani o di botteghe di vendita della produzione artigianale.

La lieve modifica da me proposta all'articolo 2 del testo proposto dalla sesta Commissione, o meglio, fatto proprio dalla sesta Commissione, tende a includere, nel raggio di applicazione della legge, non solo gli artigiani che lavorano e producono, non solo le cooperative-artigiane e le organizzazioni artigiane a carattere collettivo — da non confondere con le organizzazioni sindacali — che lavorano e producono, ma anche quegli enti che esplicano attività assistenziale a favore dell'artigianato. L'onorevole Del Rio sa che ogni qual volta la Regione emanava un decreto di concessione di contributo all'E.N.A.P.I., per esempio per la creazione di nuovi modelli o per la assistenza tecnica e artistica agli artigiani, la Corte dei Conti faceva rilevare che la concessione di contributi all'E.N.A.P.I. non poteva rientrare nella lettera della legge, in quanto la legge stessa parlava di enti che esplicano attività di produzione artigianale. Quindi, rimasto fermo il concetto che il contributo verrà concesso ad artigiani, a cooperative artigiane, ad organizzazioni a carattere collettivo che lavorano e che producono nel settore dell'artigianato, il contributo (ecco il nuovo concetto) può essere concesso anche a quegli enti che esplicano attività di assistenza.

Quanto poi alla misura che l'onorevole Soggiu propone di fissare per i contributi, è assolutamente impossibile accettarla, perchè la misura viene determinata in rapporto all'importanza e alla utilità della iniziativa che si porta alla attenzione dell'Amministrazione regionale,

Ed è evidente che le iniziative sono le più varie, le più diverse: presentano tutte un certo grado di importanza, di utilità, ma in varia misura, ed è proprio in rapporto a questa misura ed in rapporto alle disponibilità di bilancio che l'Amministrazione regionale stabilisce l'entità del contributo da concedere. Quindi, io pregherei l'onorevole Soggiu di non voler insistere nel mantenere i suoi emendamenti, e soprattutto di non insistere sull'emendamento aggiuntivo al secondo comma. Nella eventualità che egli voglia mantenere quest'ultimo, io sarei costretto, a nome della Giunta, a ritirare addirittura il disegno di legge, perchè la legge sarebbe assolutamente priva di efficacia pratica, in quanto non vi è stato in passato, e non vi sarà mai nel futuro, un ente o una organizzazione che istituisca un corso di perfezionamento e una scuola artigiana a spese proprie.

E' anche da tener presente che nel settore dell'artigianato i corsi sono di addestramento solo per poche attività che minacciano di spegnersi; ma per la maggior parte sono di perfezionamento tecnico, di aggiornamento tecnologico per gli artigiani. Ora, è evidente che non vi sarà mai ente o persona che vorrà contribuire alle spese per questi corsi: finora le spese le ha sempre sostenute l'Amministrazione regionale, e, poichè la legge parla di contributi per poter intervenire *in toto*, si sono artatamente gonfiati i preventivi, altrimenti non si sarebbe potuta svolgere alcuna attività in questo settore. L'emendamento al secondo comma, ripeto, renderebbe inapplicabile la legge, e proprio per queste ragioni vorrei pregare il collega onorevole Soggiu di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Soggiu, lei mantiene i suoi emendamenti?

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Possiamo, per quanto a malincuore, ritirare il secondo emendamento. Dico a malincuore in quanto ritengo del tutto infondata l'obiezione mossa dall'onorevole Assessore. A parte i corsi organizzati direttamente dalle imprese artigiane, nella legge sono previsti finanziamenti anche per i corsi che può organizzare ad intere sue spese, e di

sua iniziativa, la Regione. La stessa legge, inoltre, prevede diverse modalità per la organizzazione di questi corsi, per cui la Regione, una volta che decidesse di organizzarli a sue spese, potrebbe, stipulando convenzioni, offrirli anche a imprese artigiane. Io ritenevo che nell'articolo 2 si facesse riferimento ai corsi di addestramento che le imprese artigiane possono organizzare anche con proprio vantaggio, ed è per questo che ho presentato l'emendamento. Se la mia interpretazione fosse errata, ciò vuol dire che quanto è detto nell'articolo 2 è inutilmente ripetuto nell'articolo successivo.

Comunque, dato che si tratta di corsi di addestramento per i quali dovrà essere emanato apposito regolamento, e per i quali vigerà l'obbligo di presentazione di un preventivo e di un rendiconto, sono disposto a ritirare il mio emendamento al secondo comma. Non sono disposto, però, in alcun modo, a ritirare l'emendamento al primo comma.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 1

La legge regionale 25 giugno 1952, numero 16, è abrogata e viene sostituita dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad artigiani, a cooperative artigiane, ad enti ed altre organizzazioni che operino comunque in favore dell'artigianato, contributi diretti a conseguire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività artigiane dell'Isola.

Essa può altresì concedere contributi e pro-

muovere e finanziare direttamente l'istituzione di corsi per l'addestramento degli apprendisti e per l'aggiornamento e il perfezionamento e la specializzazione degli artigiani.

PRESIDENTE. Al primo comma dell'articolo 2 è stato presentato l'emendamento sostitutivo Soggiu - Melis del quale è già stata data lettura.

All'emendamento sostitutivo Soggiu - Melis sono stati presentati due emendamenti. Il primo, a firma degli onorevoli Prevosto - Borghe-ro - Fiori, dice: «Sostituire le parole "nella misura del 50 per cento" con le parole nella misura del 60 per cento». Il secondo, a firma degli onorevoli Muretti - Milia, dice: «Sostituire nell'emendamento al primo comma dell'articolo 2 "nella misura non superiore al 60 per cento della spesa"».

L'onorevole Milia ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MILIA (P.N.M.). Per i motivi che sono già stati illustrati nel corso della discussione, e soprattutto per la molteplicità delle attività che in questo campo possono esplicarsi e per la importanza maggiore o minore che queste attività possono avere, noi vorremmo che la misura del 60 per cento, indicata nel nostro emendamento, non fosse obbligatoria. Cioè, gradiremmo che l'Assessore non fosse obbligato ad erogare i contributi secondo una misura tassativamente indicata nella legge, ma vorremmo che la determinazione di questa misura fosse lasciata ai poteri discrezionali dell'Amministrazione interessata. Rimarrebbe fissato così solo un massimo del 60 per cento, lasciando all'Amministrazione la facoltà di concedere anche contributi più bassi, qualora per la attività che si vuole esplicare e per la importanza che quella attività riveste sia sufficiente un minore contributo. D'altra parte, mi pare che questo sistema sia stato giustamente seguito fino ad ora — se non vado errato — per tutte, o quasi tutte, le leggi che prevedono la concessione di contributi.

MANCA (P.C.I.). Ma da quali elementi deve desumersi l'importanza delle attività per le quali vengono concessi i contributi?

MILIA (P.N.M.). Non possiamo nella legge indicare gli elementi dai quali si deve desumere l'importanza delle attività. Questa indagine rientra nell'ambito del potere discrezionale della pubblica Amministrazione, ed è lasciata alla intelligenza ed alla sensibilità sociale e politica di chi quei fondi deve amministrare.

Ad ogni modo — ripeto — noi riteniamo che debba venir fissata soltanto la misura massima dei contributi — il 60 per cento —, lasciando all'Amministrazione la facoltà di concedere, contributi più bassi.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Dichiaro, a titolo personale, di aderire all'emendamento ora illustrato dall'onorevole Milia. E', del resto, una prassi già costantemente seguita dall'Amministrazione regionale quella di concedere contributi in misura varia, a seconda dell'importanza della iniziativa. Anche recentemente, alcune iniziative nel settore della pesca sono state finanziate in misura diversa, a seconda dell'importanza, e a seconda dell'ente che ha richiesto il finanziamento. Nel fissare la percentuale dei contributi, infatti, si tiene conto se la richiesta proviene da cooperative o da privati, se l'iniziativa riveste carattere pubblico, e così via. Questo potere discrezionale non può essere negato a nessuna Amministrazione. Mi pare che fissare nel 60 per cento la misura massima del contributo costituisca una garanzia sufficiente. Del resto, inserendo questo principio nella legge, non introdurremmo alcun elemento innovativo, perchè, come ho detto, questa prassi è ormai costantemente seguita dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta su questo emendamento?

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro e artigianato. In realtà, l'Amministrazione regionale non ha mai concesso contributi in misura superiore al 60 per cento della spesa. Io sarei anche disposto ad aderire all'emendamento Muretti - Milia, purchè il primo comma dell'arti-

II LEGISLATURA

CCLV SEDUTA

20 GENNAIO 1956

colo 2, per la restante parte, fosse mantenuto nel testo proposto dalla Commissione, testo che dovrebbe quindi risultare così modificato: «La Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad artigiani, a cooperative artigiane, ad enti e ad altre organizzazioni che operino comunque in favore dell'artigianato contributi non superiori al 60 per cento diretti a conseguire...» eccetera. In questo senso io accetto l'emendamento Muretti - Milia.

PRESIDENTE. Onorevole Deriu, poichè l'emendamento Muretti - Milia è stato presentato all'emendamento Soggiu - Melis, non posso considerarlo come emendamento all'articolo 2 proposto dalla Commissione.

MILIA (P.N.M.). Lo trasformiamo in emendamento all'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Milia, l'emendamento è stato però presentato all'emendamento Soggiu - Melis.

MILIA (P.N.M.). E' una questione di forma, non di sostanza.

PRESIDENTE. Onorevole Milia, il regolamento mi impone degli obblighi che io devo rispettare per far sì che la votazione sia il più possibile ordinata. Comunque, è stato ora presentato dall'Assessore Deriu e dall'Assessore Gardu un emendamento che tende a far inserire, nel primo comma dell'articolo 2 proposto dalla Commissione, la dizione «non superiori al 60 per cento».

Onorevole Milia, vuole ritirare il suo emendamento?

MILIA (P.N.M.). Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Soggiu - Melis, esclusa la parte che riguarda la misura del contributo. Si intende che, se tale emendamento non verrà approvato, si considererà decaduto anche l'emendamento Prevosto - Borghero - Fiori. Chi approva l'emendamento Soggiu - Melis alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Deriu - Gardu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il secondo comma dell'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, Segretario:

Art. 3

Per i fini di cui sopra, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire, acquistare, ed attrezzare appositi locali da adibire a scuole o corsi di addestramento e di perfezionamento, a botteghe per la vendita dei prodotti ottenuti dai corsi o affidati direttamente dagli artigiani interessati.

La gestione delle scuole, dei corsi e delle botteghe sarà affidata ad enti specializzati nel settore dell'artigianato, mediante convenzioni che saranno di volta in volta stipulate.

PRESIDENTE. Al secondo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento Deriu che tende a sostituire le parole «sarà affidata» con «potrà essere affidata». L'onorevole Deriu ha facoltà di illustrarlo.

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro e artigianato. Non occorre illustrarlo, perchè le ragioni sono facilmente intuibili. E' opportuno che l'Amministrazione regionale possa eventualmente intervenire direttamente, senza trovar un ostacolo nella legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo Deriu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 3 nella restante parte. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

La stessa Amministrazione, allo scopo di far conoscere i prodotti artigiani, può rendersi promotrice di fiere, mostre ed esposizioni, assumendo totalmente o parzialmente a suo carico l'onere per l'allestimento delle stesse e per l'approntamento dei locali periodicamente o permanentemente occorrenti e può concedere contributi a singoli artigiani per partecipare a fiere, mostre od esposizioni, nonchè ad enti che si rendano promotori ed organizzatori di manifestazioni regolarmente autorizzate.

Inoltre può effettuare le spese necessarie per promuovere con pubblicazioni, documentari cinematografici e radiofonici, manifesti, riproduzioni fotografiche, o con altri mezzi di propaganda in Italia o all'Estero la valorizzazione dei prodotti tipici dell'artigianato sardo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo Covacivich - Castaldi: «Articolo 5 — Le spese di cui alla presente legge fanno capo al capitolo 172 del bilancio per l'esercizio 1956 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi». Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1952, numero 16».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	40
contrari	9
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Azzena - Bagedda - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Cardia - Casu - Cerioni - Cherchi - Colia - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacivich - Del Rio - Deriu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Frau - Gardu - Giua Elio - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Marras - Masia - Melis - Milia - Murretti - Nioi - Pirastu - Pisano - Prevosto - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias).

PRESIDENTE. Il Consiglio riprenderà i suoi lavori questo pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956